

## La responsabilità extracontrattuale

Riferimenti normativi:

2043 c.c.; 2056 c.c.; 2059 c.c.;

- Il sistema della responsabilità aquiliana fa perno sulla norma cardine dell'art. 2043 c.c. laddove prevede che " qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno".
- Elementi costitutivi dell'illecito aquiliano. Perché possa configurarsi la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. è necessario che ricorrano i seguenti elementi costitutivi:
  - a) l'esistenza di un fatto
  - b) un fatto imputabile dal punto di vista soggettivo, a titolo di dolo o colpa
  - c) fatto produttivo di un danno ingiusto
  - d) nesso di causalità tra fatto e danno
- L'illecito aquiliano si connota per una *struttura complessa*, caratterizzata dalla presenza di un duplice danno: *evento di danno* (anche detto, da parte della dottrina *danno-evento*) e *danno-conseguenza*. Il riferimento è alla *dicotomia*:  
**danno-evento**, qualificato dall'art. 2043 c.c. in termini di *ingiustizia*: si tratta dell'evento offensivo di un interesse giuridicamente rilevante, meritevole di tutela risarcitoria  
**danno-conseguenza**: si tratta delle conseguenze (patrimoniali o non patrimoniali) dell'evento lesivo in capo alla "vittima dell'illecito", titolare dell'interesse leso.
- Funzione compensativa-riparatoria della responsabilità civile: la ratio della responsabilità civile non è tanto quella di stigmatizzare condotte colpevoli, ma quella di sollevare il danneggiato dal peso del danno ingiustamente patito per trasferirlo in capo al soggetto responsabile della condotta illecita. In quest'ottica, la concezione riparatoria della responsabilità civile guarda alla sfera giuridica del danneggiato, mirando a riparare le conseguenze negative (danno-conseguenza) subite per effetto del fatto illecito altrui. Tale risarcimento deve mirare a riparare il danno ma non oltre il danno, non potendo divenire fonte per il danneggiato di un arricchimento ingiustificato.

## Questioni principali sul tema della responsabilità aquiliana

### Ingiustizia del danno:

- nell'immediatezza dell'entrata in vigore del codice, la giurisprudenza, ancora influenzata dalla concezione sanzionatoria dell'illecito aquiliano propria del codice del 1865, perviene ad una interpretazione restrittiva del concetto di ingiustizia. L'art. 2043 c.c. viene percepita come norma secondaria volta a sanzionare la violazione di precetti posti *aliunde* a tutela di diritti soggettivi assoluti ( diritto di proprietà e diritti della personalità).
- L'evoluzione giurisprudenziale ha segnato la progressiva erosione delle maglie dell'ingiustizia, riconoscendo la tutela risarcitoria anche alla lesione dei diritti soggettivi relativi, quali i diritti di credito e i diritti personali di godimento, nonché a partire dalle S.U. 500 del 1999, anche dell'interesse legittimo.
- Il punto di approdo della giurisprudenza sul tema dell'ingiustizia del danno milita nel senso di una tendenziale atipicità dell'illecito aquiliano: il requisito dell'ingiustizia

deve ritenersi soddisfatto quando l'evento-danno si sostanzia nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela. Tale valutazione di meritevolezza va enucleata scrutinando l'ordinamento nel suo complesso: di qui, non vi è necessità che l'interesse in questione sia presidiato da una puntuale disposizione che gli attribuisca espressamente la tutela risarcitoria in ipotesi di sua violazione; ma non vi è dubbio che tale valutazione debba trovare fondamento, sia pure implicitamente, in una base normativa.

#### *Giurisprudenza*

- Cass. Sez.un. sent. 174 del 1971 c.d. Caso Meroni
- Cass. Sez.un. 500 del 1999

### **Danno non patrimoniale**

- Il *danno non patrimoniale*, attinente alle perdite afferenti (non alla sfera economica, ma) alla sfera *areddituale, personale della vittima*, è capace di assumere diverse connotazioni puramente descrittive ( danno morale, danno biologico, danno c.d. esistenziale)
- di tale tipologia prescrittiva di danno si occupa l'art. 2059 c.c., il quale - pur presupponendo la medesima struttura dell'illecito aquiliano (ancorata sulla sequenza dicotomica danno-evento e danno-conseguenza) - limita l'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge.
- la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., ammette la risarcibilità del danno non patrimoniale, oltre che nelle ipotesi tipiche, anche ove l'illecito abbia offeso diritti della persona costituzionalmente tutelati.

#### *Giurisprudenza*

Corte Cost. 233 del 2003

Cass. Sez.un. sent. 2008 n. 26972, 26973, 26974, 26975

### **Il danno tanatologico**

Per danno tanatologico si intende il pregiudizio al diritto alla vita sofferto dalla vittima deceduta a seguito del fatto illecito di un terzo che abbia comportato la morte immediata.

- Orientamento prevalente, accolto da ultimo dalle Sez. un. 15350 del 2015, nega la risarcibilità *iure hereditario* del danno da morte immediata. A tal fine si assume, partendo dalla premessa della finalità riparatoria della responsabilità civile, l'irrisarcibilità danno evento che non si sia tradotto in conseguenze pregiudizievoli
- Un orientamento isolato della giurisprudenza (Cass. n. 1361/2014) era pervenuta ad una diversa conclusione, sulla premessa secondo la quale 'la perdita della vita non può lasciarsi, invero, priva di tutela (anche) civilistica', poiché 'il diritto alla vita è altro e diverso dal diritto alla salute', così che la sua risarcibilità 'costituisce realtà ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni conseguenza';

### **Colpevolezza**

- Nella struttura dell'illecito ex art.2043 c.c. il dolo e la colpa costituiscono il criterio di imputazione ordinario della responsabilità aquiliana. Tuttavia, l'affermazione della funzione riparatoria e l'attenuazione della sua originaria natura sanzionatoria ha depotenziato il ruolo della colpevolezza, che rappresenta uno dei possibili criteri di imputazione dell'illecito, affiancato da altri criteri fondati sulla presunzione di colpa e sulla responsabilità oggettiva.

- In quest'ottica, le fattispecie di responsabilità disciplinate dagli art. 2047 ss. c.c. costituiscono modelli speciali di responsabilità che si connotano per la loro autonomia rispetto al modello generale dettato dall'art.2043

### **Nesso di causalità**

- alla distinzione danno evento e danno conseguenza è collegata la distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica. Il nesso di causalità implica una preliminare distinzione: da un lato, si colloca il nesso tra condotta e evento dannoso ( causalità materiale) perchè possa configurarsi a monte una responsabilità strutturale; dall'altro, si colloca il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la funzione di delimitare a valle i confini del danno risarcibile.
- L'accertamento del nesso di causalità materiale: in assenza di norme civili che regolano specificamente il rapporto causale, occorre fare riferimento agli art. 40 e 41 c.p.; tuttavia, ferma l'identità ontologica del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola " oltre ogni ragionevole dubbio" mentre nel secondo vige la regola " del più probabile che non" ( Cass. Sez.un. 581 del 2008)
- Il referente normativo della causalità giuridica è l'art. 1223 c.c.( espressamente richiamato dall'art. 2056 c.c.), che circoscrive il danno risarcibile alle conseguenze immediate e dirette dell'evento lesivo. Per l'accertamento del nesso di causalità giuridica, secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza, occorre fare riferimento, ai sensi dell'art. 1223 c.c., al criterio della c.d. regolarità causale, alla stregua del quale sono risarcibili i danni immediati e diretti, in quanto normale conseguenza dell'evento lesivo, secondo l'*id quod plerumque accidit* o secondo la comune esperienza.

### **Ammissibilità del danno punitivo**

Il problema dell'ammissibilità dei punitive damages si pone nel nostro ordinamento allorchè si tratti di riconoscere e dare esecuzione a sentenze straniere che abbiano comminato tali danni punitivi. Essendo la riconoscibilità della sentenza straniera subordinata ad un giudizio di compatibilità con l'ordine pubblico, occorre vagliare la contrarietà o meno ad esso dell'istituto dei danni punitivi.

- **Orientamento tradizionale** (sentenze nn. 1183 del 2007 e 1781 del 2012): ha negato l'ingresso nell'ordinamento nazionale delle sentenze contenenti condanna a danni punitivi, assumendo la contrarietà con l'ordine pubblico interno dell'istituto dei danni punitivi.
- **Orientamento progressista** (valorizzato da Cass. civ. ord. n.9978 del 2016 e da Cass. civ. 7613 del 2015): tale orientamento ammette la delibabilità delle sentenze straniere contenenti condanne punitive, valorizzando l'evoluzione del concetto di ordine pubblico e ammettendo la non contrarietà con esso dell'istituto dei danni punitivi.

Sul contrasto è intervenuta **Cass. Sez. Un. 5 luglio 2017. N. 16601** che ha affermato il seguente principio di diritto:

"Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poichè sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile".

Non è quindi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che

contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico.